

Regolamento del

# FONDO DI GARANZIA

Istituto di Istruzione Secondaria

“Il Pontormo”, Empoli

## **Art.1**

### ***(Disposizioni generali e beneficiari del provvedimento)***

1. È istituito un fondo adibito all'assistenza economica delle famiglie che abbiano i requisiti di reddito di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, di seguito denominato, per brevità, Fondo di Garanzia.
2. Il presente Fondo di Garanzia è destinato all'agevolazione finanziaria di tutti quegli studenti di questo Istituto, le cui famiglie si trovino nelle condizioni di seguito previste dal presente Regolamento. La scuola si impegna in tal modo a fornire un aiuto concreto agli studenti che, per ragioni di natura economica, si trovino impossibilitati a partecipare alle attività di cui all'articolo 4.
3. Finalità ultima del provvedimento è limitare quanto più possibile gli ostacoli all'istruzione derivanti da problemi di natura finanziaria.
4. Il Fondo di Garanzia è autonomo rispetto agli altri istituti finanziari previsti dalla Scuola e l'utilizzo delle somme che vi confluiscono è vincolato ai soli scopi definiti nel presente Regolamento.

## **Art.2**

### ***(Requisiti per l'accesso al fondo)***

1. È beneficiario del Fondo di Garanzia istituito chi è studente dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Il Pontormo" di Empoli e rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Circolare Ministeriale in materia di esenzione per reddito dalle tasse scolastiche.
2. È fatto assoluto obbligo di utilizzare, per gli scopi del presente Fondo, la Circolare Ministeriale recante disposizioni relative all'anno scolastico in corso.
3. È altresì necessario rispettare i requisiti di media scolastica stabiliti in seno alle Aree dipartimentali che organizzano e hanno competenza sui Progetti per il finanziamento dei quali ci si rivolge al Fondo.
4. La scuola si impegna a rendere accessibili i documenti necessari ad accedere al Fondo di Garanzia in apposita area dedicata, all'interno del sito di Istituto, e a rispettare le norme in materia di trasparenza previste.

## **Art.3**

### ***(Disposizioni operative)***

1. Per accedere al Fondo di Garanzia è necessario presentare la seguente documentazione entro i termini di scadenza stabiliti dalle singole Aree di Dipartimento:
  - a) Modulo di richiesta di accesso al Fondo di Garanzia.
  - b) Documento che attesta il reddito del richiedente con riferimento all'anno solare precedente l'anno scolastico di riferimento.
2. Si rimanda ad apposito decreto attuativo la definizione dei termini di ripartizione delle somme che si renderanno disponibili per l'erogazione.

3. Ai rappresentanti eletti nel Consiglio d'Istituto è attribuita la funzione di Organo di Controllo e di Monitoraggio sulla correttezza e trasparenza nell'espletamento delle procedure previste.

## **Art.4**

*(Principio di priorità nell'assegnazione delle somme)*

1. Gli importi derivanti dal fondo di Garanzia sono destinati alla partecipazione a Progetti approvati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto e saranno attribuiti secondo le seguenti priorità.
  - a) Progetti scolastici curricolari.
  - b) Progetti scolastici extracurricolari.

## **Art.5**

*(Finanziamento)*

1. Chiunque può contribuire al finanziamento del Fondo di Garanzia, in modo volontario, mediante apposita sottoscrizione.
2. Chiunque contribuisca al finanziamento del Fondo di Garanzia non acquisisce, in tal modo, alcun diritto sull'Istituto scolastico.